



COMUNE DI FILIGHERA

Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5

del 02-03-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.**

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 21:00 in questo Comune in videoconferenza, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto ed è stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig. Pettinari Dott. Alessandro.

Risultano:

	Presenti	Assenti
Pettinari Dott. Alessandro	P	
Preda Giuseppe		A
Grossi Dott. Michele	P	
Manzoni Roberto	P	
Di Martino Giulia	P	
Ramaioli Eugenio	P	
Migliazza Pietro	P	
Protti Dott. Davide	P	
Ranzini Giancarlo	P	
Rossetti Teresio	P	
Spiaggi Roberto	P	

Con l'intervento del VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Umberto Fazio Mercadante.

Il Sig. Sindaco/Presidente Pettinari Dott. Alessandro, accertata la sussistenza del numero legale, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di 10, a termine dell'art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze.

Il Sindaco illustra sinteticamente la proposta di Deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- L'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- L'art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, che introduce e disciplina, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che dispone che il termine “per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” e che “i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- L'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- Lo Statuto del Comune di Filighera.

Richiamati:

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2021/2022;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 7/12/2020, efficace ai sensi di legge, di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2022/2023;
- Il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 21/05/2020, efficace ai sensi di legge;
- Lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria predisposto dal Servizio Finanziario, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- L'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), introduce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”);
- Il regolamento de quo sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992;
- Il comma 847 della fonte legale di regolazione primaria dispone che “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla

pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- L'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162/2019 stabilisce che l'abrogazione disposta dalla sopra citata fonte di regolazione primaria non ha effetto per l'anno 2020;
- Il nuovo “canone unico” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale è disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;
- In particolare, l' art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, statuisce che i Comuni, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, devono definire la disciplina di dettaglio dell'entrata, con il contenuto minimo elencato nella norma stessa;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone è disciplinato dai Comuni in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- L'art. 1, comma 836, della medesima fonte normativa, dispone inoltre, a decorrere dal 01/12/2021, la soppressione dell'obbligo del servizio delle pubbliche affissioni;
- Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati;
- Nella Legge n. 160/2019 non è contenuta nessuna disciplina del servizio di pubbliche affissioni, demandata pertanto al relativo regolamento comunale;
- L'art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria, detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;
- La norma precisa (comma 838) che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. “canone unico”;
- A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

Considerato che:

- In attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Il Servizio Finanziario ha predisposto lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente i contenuti richiesti dalla fonte di regolazione primaria, e contenente altresì la disciplina del canone applicato ai mercati e la disciplina del servizio di pubbliche affissioni;
- L'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n.267/2000, parte integrante e sostanziale, ha reso parere con il Verbale n. 1 del 04/02/2021.

Ritenuto:

- Di approvare il testo del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come da allegato, parte integrante del presente provvedimento;
- Di stabilire che le disposizioni del Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021;
- Di trasmettere agli uffici del Comune di Filighera il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Filighera.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabili di Servizio;

Acquisito, inoltre, sulla proposta di deliberazione il parere dell'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 7. voti favorevoli (Pettinari, Grossi, Protti, Di Martino, Migliazza, Ramaioli), n. 0 voti contrari e n. 3 astenuti (Spiaggi, Rossetti, Ranzini) resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come da allegato, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021;
3. Di trasmettere agli uffici del Comune di Filighera il presente provvedimento, per quanto di competenza, e per la pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale del Comune di Filighera;

INDI

Con distinta e separata votazione con voti n. 7. voti favorevoli (Pettinari, Grossi, Protti, Di Martino, Migliazza, Ramaioli), n. 0 voti contrari e n. 3 astenuti (Spiaggi, Rossetti, Ranzini), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per dare corso agli atti conseguenziali al presente provvedimento.

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione in oggetto

Data: 24-02-2021

Il Responsabile del servizio
f.to **MALAVASI DOTT.CLAUDIO**

PARERE IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali

ESPRIME PARERE Favorevole

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della deliberazione in oggetto

Data: 24-02-2021

Il Responsabile del servizio
f.to **MALAVASI DOTT.CLAUDIO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pettinari Dott. Alessandro

VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è pubblicata all'Albo Pretorio dal 03-03-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 18-03-2021

Addì, 03-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.
Addì 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Umberto Fazio Mercadante

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02-03-2021.

Filighera, li 03-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Umberto Fazio Mercadante